



La gestione dei rifiuti nelle attività EDILI (demolizione, costruzione e scavo)

Reggio Calabria

7 Ottobre 2015

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data dello svolgimento del seminario

Definizione

di

Rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. a) D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

E' rifiuto " Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi "

Allo stesso articolo viene definito anche quando un rifiuto è pericoloso (comma 1 lett. b)

"Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del medesimo decreto".

FOCUS: nel settore edile non si hanno solo rifiuti che nascono a seguito di nuove costruzioni e/o demolizioni, di manutenzione, ma anche una serie di altri rifiuti generati dalle stesse imprese nel corso di attività funzionali ad esse, quali:

- olii esausti, rottami metallici, pneumatici (manutenzione dei mezzi utilizzati);
- cartucce di toner, carta (servizi);
- imballaggi, rottami ferrosi e di legno, solventi, guaine impermeabilizzanti, ecc..

Definizione di Produttore di rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. f) D.lgs 152/2006 , modificato dalla Legge 125 del 6 agosto 2015

E' "**produttore di rifiuti**": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

FOCUS: nell'attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il produttore del rifiuto, tale figura la si può identificare in:

- **colui che svolge le opere,**
- **il proprietario dell'area o dell'immobile**

Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che vanno:

- dalla corretta modalità del deposito dei rifiuti, ad una corretta gestione dei registri di carico e scarico, formulari, eventualmente il Sistri;
- divieto di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti;
- per alcuni rifiuti è obbligatoria la predisposizione/presentazione del MUD;
- il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- la scelta del soggetto (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto.

A tal fine è necessario predisporre **CONTRATTI** nei quali si possa individuare con estrema chiarezza **CHI FA CHE COSA**.

Es.: se durante l'attività si riscontra la presenza di rifiuti diversi da quanto presumibile è importante darne subito comunicazione al responsabile al fine di bloccare i lavori, a seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto...).

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

Sono esclusi:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio ...,
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato,
- rifiuti radioattivi,
- i materiali esplosivi in disuso,
- le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana,

..... ancora

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006, modificato D.lgs. 205/2010

.....

- le acque di scarico,
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio,
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002,
- **i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117,**
- i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi.

Definizione di Sottoprodotto

Cessazione qualifica rifiuti

Art. 183, comma 1, lett. qq) D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Qualsiasi sostanza od oggetto

che soddisfa **le condizioni** di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta **i criteri stabiliti** in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Quindi non sono rifiuti

ATTENZIONE

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 4001, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria:

1. **Rottami ferrosi**- Regolamento Commissione Ue 715/2013/Ue
Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")
2. **Carta** - Proposta di regolamento Presentata dalla Commissione il 9 luglio 2013 (Com./2013 502 finale) — Attualmente sotto esame
3. **Vetro** - Regolamento Commissione Ue 1179/2012/Ue
Criteri per determinare quando i rottami vetrosi cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste")

Art. 184 ter D.lgs. 152/2006, mod. D.lgs. 205/2010

Un rifiuto per cessare di essere tale deve essere sottoposto ad operazioni di recupero (ovviamente operazioni che devono essere preventivamente autorizzate), inclusa la valutazione visiva.

Quindi sono rifiuti e a seguito di un trattamento non sono più tali.

Fresato d'asfalto

Cass. Pen. 24 febbraio 2012, n. 7374

Lo scarnificato del manto stradale non può essere riutilizzato quale sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis. del D.Lgs. 152/2006, poiché non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante .

Parzialmente modificata

Cons. Stato 6.10.2014, n. 4978

Il fresato d'asfalto può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 , ribadendo l'orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d'asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) .

Calcestruzzo

Cass. penale Sez. feriale, sent. (ud. 28/07/2015) 06-08-2015, n. 34284 – Il calcestruzzo invenduto non è un sottoprodotto

Il materiale in questione non scaturisce dal processo produttivo come sottoprodotto e, nel momento in cui viene sottoposto a trattamento ha natura di rifiuto, cosicché le operazioni effettuate devono ritenersi correttamente qualificate come attività di recupero svolte in assenza di titolo abilitante.

Va conseguentemente affermato che costituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, che ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto.

Terre e Rocce da scavo

Il D.lgs. 205/2010 all'art. 39, modificato poi dalla L. 27/2012, prevedeva l'abrogazione dell'art. 186 del D.lgs. 152/2006, ma a partire "dalla data di entrata in vigore del DM 161/2012.

Articolo che definiva le terre e rocce da scavo

Da quella data il DM 161/2012 disciplina le terre e rocce da scavo e le inserisce nell'ambito dei sottoprodotti, ma solo quando si verificano tutte le **condizioni** che seguono:

- devono essere impiegate per reinterri, rimodellazioni, riempimenti,
- devono essere impiegate in opere preventivamente definite ed individuate,
- non devono essere sottoposte ad attività preventiva di trattamento o trasformazioni,
- non devono causare impatti negativi per il sito di destinazione e per l'ambiente,
- non devono provenire da siti inquinati o soggetti a bonifica

L'utilizzo avviene sia per:

Opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale – VIA,
Opere soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA

soggette al
D.M.161/12

Le modalità di utilizzo devono essere predisposte al momento della predisposizione delle relative procedure.

Altre opere/cantieri

soggette all'art. 41 bis
D.L. 69/13 – L. 98/13

Le modalità di utilizzo devono essere sempre dimostrate e verificate nella procedura per la richiesta di permesso DIA e/o nel progetto da parte del progettista.

Possono esserci anche indicazioni locali (emanate da Province, ARPA) che definiscono autonomamente la quantità fisica di elementi estranei che portano le terre e rocce ad essere rifiuti .

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Art. 188, comma 1 D.lgs. 152/2006


- ➔ Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:
- direttamente al loro trattamento,
 - oppure li consegnano ad un intermediario/commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,
 - o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere garantita LA TRACCIABILITA' dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale

- ➔ Il produttore che affida a terzi la gestione del proprio rifiuto deve verificare che il soggetto affidatario sia regolarmente:
- **Iscritto** all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto
 - **Autorizzato** per l'attività di recupero o smaltimento
- ➔ La verifica delle iscrizioni/autorizzazioni è un onere al quale non è possibile sottrarsi, se disatteso implica la **CORRESPONSABILITA' IN ATTIVITA' ILLECITA'** (art. 188 D.lgs. 152/06).
IMPORTANTE: Utilizzare sempre un contratto.

Classificazione D.lgs. 152/2006

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006



Attribuzione codici CER /1

L'esatta attribuzione del codice CER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti. Quindi:

La **classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore**

poiché è in grado di identificare la fonte che genera il rifiuto consultando prima i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20.

A seguire, se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre:

1. esaminare i capitoli 13, 14 e 15,
2. definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16,
3. utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi.

Attribuzione codici CER /2

Rifiuti tipici dell'attività edile a titolo esemplificativo

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

1701 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

- 170101 cemento
- 170102 mattoni
- 170103 mattonelle

.....

1702 legno, vetro e plastica


- 170201 legno
- 170202 vetro
- 170203 plastica
- 170204* legno, vetro e plastica contenenti sostanze pericolose

.....

.....


ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

1° esempio



ANALISI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

2° esempio



Art. 183, comma 1, lett. bb) D.lgs. 152/2006

Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

Deposito Temporaneo

Per luogo di produzione si intende l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione del rifiuto.

➔ **CANTIERE:** all'interno del cantiere ogni produttore conferisce i rifiuti al proprio deposito. Quindi attenzione ai vari subappalti che vengono effettuati

I rifiuti (pericolosi e non) devono essere gestiti con cadenza almeno **trimestrale** o quando il deposito raggiunge i **30 mc** di cui al massimo **10 mc** di rifiuti pericolosi, comunque il deposito non deve superare l'anno.

➔ Il produttore deve essere in grado di dimostrare, ai fini del rispetto temporale e o quantitativo, la data di produzione del rifiuto da gestire, attraverso registri di carico e scarico o registri di cantiere.

Il deposito deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, rispettando le norme tecniche, oltre alla disciplina delle sostanze pericolose (per i pericolosi) e le norme per l'imballaggio e l'etichettatura sempre per i pericolosi.

ANALISI

TEST DI CESSIONE

Le analisi sui rifiuti sono previste:

Art. 8 del D.M. 05.02.1998 – stabilisce le modalità per il recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi.

Art. 7 del D.M. 161/2002 - relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate.

Art. 11 D.lgs. 36/2003, lettera f) – relativo alle discariche dei rifiuti.

Nei suddetti articoli sono specificate:

- le modalità esecutive delle stesse,
- il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti e quando la normativa specifica lo richiede.
- altre indicazioni tipiche di ciascuna delle norme indicate.

Il **test di cessione** è una delle analisi richieste per qualificare un rifiuto e per stabilire le modalità di gestione.

Per i rifiuti da destinare in discarica il test prevede un trattamento con acqua di grado analitico con un rapporto rifiuto secco/acqua 1 kg/10 L.

Luogo di produzione

Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell'impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico.. Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Ubicazione/conservazione -> tenuto presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.

Manutenzione specificata e generica

Art. 230 – (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Art. 266 c. 4 D.lgs 152/06

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Cass. Pen, III, n. 17460 del 10/05/2012

I rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica ricadono, non nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, c. 4, D.lgs. 152/06, bensì in quella "specificata" di cui all'art. 230; tuttavia, in tal caso, l'attività svolta deve risultare essere di esclusiva manutenzione e non – come nel caso di specie – relativa altresì a nuovi allacciamenti.

Pertanto in tal caso l'attività di "movimentazione" dei rifiuti presso la sede del manutentore ricade in quella di "trasporto" e, come tale, necessita di specifica autorizzazione.

FORMULARIO

I formulari di identificazione rifiuti sono **numerati e vidimati** da: uffici dell'Agenzia delle entrate, CCIAA di competenza territoriale, uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

I formulari sono **annotati** sul registro Iva acquisti.

La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Il modello da utilizzare è quello definito nel DM 1 aprile 1998 n. 145, il quale all'art. 2 comma 1 **stabilisce** che per i formulari vale quanto segue:

- 1) devono essere emessi da apposito bollettario a ricalco conforme alla norma;
- 2) qualora siano utilizzati strumenti informatici, devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco;
- 3) sono predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 DM Finanze 29/11/1978, attuazione del DPR n 627/78;
- 4) riportano indicazione degli estremi dell'autorizzazione su ciascun modulo;
- 5) la vendita da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 del DM Finanze 29/11/1978;
- 6) sono numerati progressivamente con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Il DM 1 aprile 1998 n 145, all'art. 4 comma 2 precisa che il frontespizio del formulario prima dell'utilizzo deve essere compilato nelle parti relative ai dati dell'impresa, mentre i dati relativi all'ubicazione dell'unità locale possono essere compilati anche dopo la vidimazione, ma comunque prima dell'emissione (utilizzo) del primo formulario.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO e FORMULARIO SISTRI

L'impresa edile:

➔ per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di cantiere (scavo e demolizione) è **esonerata** dalla tenuta del **registro di carico e scarico** [art.li 189 e 190 D.lgs. 152/06], per la stessa attività produttrice di rifiuti pericolosi non ci sono esclusioni in merito alla tenuta **dei registri** (es. cemento – amianto, olii, batterie).

➔ Nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto dovrà compilare il **registro di carico e scarico** e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

➔ Attenzione: I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi **possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scar.** anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

➔ Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da **formulario**.

➔ Per quanto riguarda la tracciabilità con **SISTRI** saranno seguite le stesse regole dei registri di carico e scarico:


- Rifiuti non pericolosi **NO SISTRI** indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'impresa
- Rifiuti pericolosi **SI SISTRI** se l'impresa ha più di 10 dipendenti
- Rifiuti pericolosi **NO SISTRI** se l'impresa ha fino a 10 dipendenti

ISCRIZIONI ALBO GESTORI AMBIENTALI

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



SENTENZE

TRASPORTO ILLECITO

Cass. III Pen. 5312 del 4/02/2008

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

Cass. Pen. III n. 25352 del 27/06/2012

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, che sanziona la continuità della attività illecita.

Cass. Pen. III n. 41464 del 24/10/2012

Per la configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 non è necessario che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.

AUTORIZZAZIONI IMPIANTI

Regime Autorizzativo – Fase Impiantista:

autorizzazione ordinaria per gli impianti fissi di smaltimento, di recupero o di stoccaggio e per la miscelazione dei rifiuti pericolosi (articolo 208);

autorizzazione semplificata per gli impianti fissi di recupero (articoli 214 - 216);

autorizzazione per auto-smaltimento (articoli 215);

autorizzazione integrata ambientale (articolo 213);

autorizzazione specifica per gli impianti di ricerca e sperimentazione (articolo 211);

autorizzazione specifica per gli impianti mobili di smaltimento e recupero (articolo 208, comma 15);

Sgombero della neve - tali attività effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 (articoli 214-bis).

Si applica nei seguenti casi:

- attività di smaltimento dei rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero dei rifiuti non individuati nel Dm 5 febbraio 1998 (come modificato) e nel Dm 12 giugno 2002, n. 161, o le cui quantità annue eccedono quelle ammesse nello stesso Dm 5 febbraio 1998, compresa la messa in riserva;
- attività di recupero dei rifiuti individuati nel Dm 5 febbraio 1998 (come modificato) e nel Dm 12 giugno 2002, n. 161, compresa la messa in riserva, per le quali l'impresa scelga di non accedere alle procedure agevolate;
- miscelazione dei rifiuti.

SENTENZE

OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Cass. Pen., Sez. III, n. 21859 del 01/06/2011

In tema di rifiuti devono ritenersi sicuramente assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione, in quanto non possono essere considerati impianti che effettuano una semplice riduzione volumetrica e separazione di eventuali frazioni estranee, essendo essi impiegati per effettuare un'operazione "di trattamento" il cui principale risultato è quello di permettere ai residui ferrosi "di svolgere un ruolo utile" (in linea anche con la nozione di "recupero" posta dal D.Lgs. 205/2010, ove viene espressamente previsto che l'elenco delle operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/06 non è per nulla esaustivo).

SENTENZE

DEPOSITO INCONTROLLATO

Cass. III Pen. n. 15593 del 19/04/2011

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 del D.Lgs. 152/26) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Cass pen 3 aprile 2012, n. 12476

Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido (art. 256, c. 1, D.Lgs. 152/06) lo stoccaggio, in apposite vasche di raccolta, delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature di un'impresa per omesso rispetto del prescritto termine periodico per il loro smaltimento, in quanto sono escluse dal novero dei rifiuti solo le acque di scarico (ovvero quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria). Il reato non può essere escluso neppure in presenza di un'autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella rete fognaria, in quanto e l'attività di stoccaggio stessa che attribuisce alle acque reflue suddette la natura di rifiuti allo stato liquido.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PRODOTTI IN CAMPO EDILE

Diversi sono i rifiuti che si producono nell'ambito dell'attività edile (sono definiti all'art. 184, comma 3 D.Lgs. 152/06: i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis), ma oltre a quelli classici/scontati che troviamo all'interno della famiglia CER 17xxxx (intonaci, laterizi, calcestruzzo, cemento, piastrelle, ceramiche, ecc.), possiamo riscontrare anche:

- Terra e cemento / vetroresina
- Scarifica del manto stradale
- Dragaggi marittimi
- Veicoli fuori uso
- Oli motore
- Liquidi per impianti idraulici
- Batterie
- Parti meccaniche
- Pneumatici
- Attrezzatura dell'impresa
- Toner, materiali per stampanti e fotocopiatrici
- Imballaggi
- Bagni chimici

SENTENZE

CO-RESPONSABILITA'

Cass. Pen. 10.4.12, n. 13363

Emerge dall'esame degli art. 188, 193 e ss. D. Lgs. 152/06

tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

E', perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzioni previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Divieto di abbandono

Art. 192: divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

